

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge regionale 28 maggio 1986, n. 19 e s.m.i. Bando delle opere pubbliche per l'anno 2010.**

Premesso che:

— i piani annuali delle oo.pp. ex L.R. 19/86 dell'ultimo quinquennio hanno consentito un sempre più efficace impiego di risorse destinate a settori strategici delle politiche regionali, quali la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici e del patrimonio edilizio, il risparmio energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la salvaguardia, valorizzazione, educazione, formazione ambientale e sviluppo sostenibile, interventi di riduzione della vulnerabilità sismica sugli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

— l'adozione di efficaci criteri di premialità a favore dei soggetti attuatori maggiormente capaci di spendere le risorse assegnate, di progettare gli interventi e di partecipare finanziariamente alla loro attuazione, ha infatti determinato una maggiore efficienza nell'impiego del denaro pubblico ed un più celere incremento della dotazione di servizi pubblici;

— anche le modalità di presentazione delle domande costituiscono oramai una procedura positivamente sperimentata dagli enti attuatori e pertanto riproponibile nel bando oggetto del presente atto con la sola precisazione di alcuni elementi di dettaglio in termini contenutistici, mentre occorre fin dalla fase della presentazione delle domande per il 2010 predisporre le condizioni di implementazione di **sistemi di monitoraggio su supporto informatico con accesso condiviso per via telematica**, dando così continuità all'azione intrapresa con il piano annuale 2009;

— la scarsa entità delle risorse disponibili e la constatazione che la domanda proviene pressochè per intero dai comuni, caratterizzati peraltro da particolare sofferenza finanziaria, inducono a riproporre di destinarle per intero ai medesimi, come già avvenuto nel 2009, con la sola eccezione di un'eventuale quota delle stesse da destinare ad interventi individuati dalla Regione come particolarmente significativi dal punto di vista ambientale, sociale e culturale;

— si ritiene infine riproponibile il mantenimento della "clausola di favore" per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti, applicata negli anni precedenti con esito positivo nel sostegno alle realtà "minori" del territorio regionale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 dicembre 2009, n. 1854.

**Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 recan-

te "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente";

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio Ragioneria;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare gli "Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)", così come riportati nel documento istruttorio del presente atto;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*La Presidente*  
LORENZETTI

*(su proposta della Presidente Lorenzetti)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).**

La Legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, avente per oggetto "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", ha tra le principali finalità:

— realizzare la trasformazione territoriale e urbana assicurando sostenibilità ecologica, sicurezza, efficienza e funzionalità degli insediamenti e qualità del paesaggio;

— fornire gli strumenti di governo del territorio attuando criteri di sussidiarietà e copianificazione;

— assicurare una gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, che tenga conto degli interessi pubblici e assicuri parità di condizioni tra i privati;

— far diventare l'Umbria un "Laboratorio di sostenibilità", per accrescere la competitività territoriale, attraverso qualità e innovazione.

Il Capo II del testo normativo (artt. 33-38) definisce le nuove norme per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli immobili, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 31 marzo 2009, che prevede azioni per il rilancio dell'economia attraverso l'edilizia, nell'ambito dell'iniziativa governativa cosiddetta «Piano Casa».

Le disposizioni inerenti il «Piano Casa» dell'Umbria riguardano la possibilità di ampliare gli edifici esistenti o aumentarne la superficie previa completa demolizione. Nei riguardi degli interventi di ampliamento, non cumulabili con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali, essi dovranno, tra gli altri:

— garantire il miglioramento della qualità architettonica e ambientale;

— rispettare la normativa antisismica.

Nella fattispecie delle previsioni dell'art. 34 che disciplina gli "interventi di ampliamento degli edifici a desti-

nazione residenziale", di particolare importanza sotto il profilo tecnico risulta il comma 2 dello stesso articolo<sup>1</sup>. La centralità dei disposti di cui al suddetto comma, anche in termini di rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, risulta evidente per la fruizione delle agevolazioni previste dalla stessa legge regionale.

Contemporaneamente, il 1° luglio 2009 è entrato in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche delle costruzioni" (NTC08) e la relativa circolare del Ministero Infrastrutture e trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617 recante "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per le difficoltà interpretative ed applicative delle nuove norme tecniche (NTC08) da utilizzare nella redazione dei documenti tecnici necessari per l'accesso alle agevolazioni della L.R. n. 13/09, sono pervenute alle strutture regionali competenti numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti interessati e dei tecnici incaricati.

Per quanto sopra sono state redatte le seguenti note di indirizzo per le quali si è espresso favorevolmente il Servizio regionale *Urbanistica e espropriazioni*; tali note sono volte alla corretta applicazione dei dettami contenuti nel comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 13/09 in relazione ai disposti delle "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" (D.M. 14 gennaio 2008):

<sup>1</sup> Art. 34, comma 2, L.R. n. 13/09: "Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica".